



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro di Eccellenza per le Stability Police Units

Servizio Amministrativo
Via G. Medici n. 87 - 36100 VICENZA



CAPITOLATO TECNICO - AMMINISTRATIVO

**SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA INTERNAZIONALE E NAZIONALE PER I
FREQUENTATORI DEI CORSI CHE SI TERRANNO PRESSO QUESTO CENTRO DI
ECCELLENZA NELL'ARCO TEMPORALE DI 12 MESI (DECORRENTI DALLA DATA
DI STIPULA DEL CONTRATTO)**

ARTICOLO 1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI ORDINE GENERALE

La partecipazione alla procedura negoziata, svolta mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), ex art. 36, co. 2, lett. a) , D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è riservata a concorrenti iscritti nei registri professionali della C.C.I.A.A. per “attività compatibile con il servizio di biglietteria aerea e navale” ed abilitati al ME.P.A..

Pertanto, l’invito a partecipare alla gara non costituisce esplicito riconoscimento di tali requisiti, che dovranno essere dimostrati dalla Ditta con la documentazione a corredo dell’offerta. Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi i concorrenti le cui offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di ordine generale ai fini dell’ammissione alla gara, certificati dalla Ditta con la documentazione a corredo dell’offerta, avverrà da parte di apposita Commissione, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte. Non saranno ammesse alla gara le offerte formulate da Ditte, seppur invitate, per le quali la Commissione constaterà la mancanza di uno o più requisiti richiesti a pena di nullità.

ARTICOLO 2 - CERTIFICAZIONE SUI REQUISITI RICHIESTI CON LA LETTERA DI INVITO

La Ditta aggiudicataria decadrà dall’affidamento qualora risultassero non veritiere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, richiesti con la lettera di invito.

ARTICOLO 3 – OGGETTO E VALORE CONTRATTUALE

La procedura negoziale ha per oggetto l’affidamento del servizio di biglietteria aerea internazionale e nazionale per i frequentatori dei corsi che si terranno presso il CoESPU con sede presso la Caserma “Ten. Gen. M.O.V.M. E. A. Chinotto” in Vicenza, alla Via Giacomo Medici n. 87, nel periodo di durata contrattuale previsto di 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula. Importo contrattuale “a quantità indeterminata”, e non vincolante per la S.A.: € 5.000,00 (IVA esclusa).

Il servizio di cui sopra dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a. prenotazione ed acquisto di circa 400 biglietti aerei internazionali A/R (quantità da considerarsi puramente indicativa e, in ogni caso, non vincolante);
- b. i titoli di viaggio saranno, di norma, del tipo “andata e ritorno” con partenze da vari Paesi (prevalentemente africani e asiatici), arrivo in Italia e rientro;
- c. il numero presunto di partecipanti provenienti dall’estero ai Corsi che si terranno presso questo Centro di Eccellenza nell’arco dell’anno è di 350 unità;
- d. gestione completa del servizio: si precisa sin d’ora che eventuali rimborsi/annullamenti relativi ai biglietti emessi non potranno, in nessun caso, essere gravati da diritti d’agenzia e che l’Amministrazione in tali casi sarà tenuta esclusivamente al pagamento di quanto previsto dalle Compagnie Aeree interessate.

La Ditta si impegna, inoltre, a provvedere all’emissione di biglietti aerei individuati prioritariamente da questa Amministrazione sulla base dei voli che presentino le migliori tariffe ordinarie di mercato (prezzo del biglietto) al momento dell’insorgere dell’esigenza.

L’acquisto dei titoli di viaggio potrà essere autorizzato solo dal Direttore del CoESPU per il tramite del Dipartimento Studi e Ricerche di questo Centro.

La Ditta si impegna a garantire le prestazioni di cui sopra, alle medesime condizioni tecnico-economiche, anche per le esigenze connesse all’impiego in missione del personale di questo Centro di Eccellenza impiegato in attività di servizio per conto del Ministero Difesa, a valere sull’importo contrattuale presunto di € 5.000,00 (IVA esclusa).

L’A.M. si riserva la facoltà unilaterale, ai sensi dell’art 106, co.11 e co.12 , D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di:

- prorogare la durata del contratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente;
- imporre all'appaltatore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

L'affidamento decade, in tutto o in parte, nei casi di soppressione del CoESPU, di variazione della destinazione degli apporti o di sopravvenute esigenze di natura militare o funzionale. In caso di trasformazione del CoESPU in altro Comando, il nuovo Comandante deciderà se ratificare o meno l'obbligazione commerciale per l'affidamento del servizio in oggetto o indire nuova gara alla quale sarà invitata la Ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 4 - PRESTAZIONI TECNICHE ACCESSORIE MINIME

Il servizio dovrà prevedere le seguenti prestazioni accessorie obbligatorie, senza costi aggiuntivi di agenzia o ad altro titolo di:

- a. biglietteria navale;
- b. servizio di consulenza per l'organizzazione di viaggi per gruppi;
- c. servizio di assistenza telefonica e telematica (mail): copertura oraria 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

ARTICOLO 5 - DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di cui all'articolo 3, e salve le eccezioni ivi previste, dovranno essere altresì garantite, senza possibilità di eccezione, a soggetti provenienti dai sotto elencati Paesi:

ELENCO PAESI DI PROVENIENZA/DESTINAZIONE	
Albania	Malaysia
Argentina	Mali
Armenia	Mauritania
Bangladesh	Mexico
Belize	Moldova
Benin	Mongolia
Bhutan	Morocco
Bosnia and Herzegovina	Mozambique
Botswana	Namibia
Burkina Faso	Nepal
Burundi	Nicaragua
Cambogia	Niger
Cameroon	Nigeria
Chad	North Macedonia
Chile	Pakistan
Colombia	Paraguay
Congo	Peru'
Croatia	Philippines
Djibouti	Romania
Dominic Republic	Rwanda
Ecuador	Senegal
El Salvador	Serbia
Ethiopia	Sierra Leone
Fiji	Slovenia
Gabon	South Africa
Gambia	Sri Lanka
Ghana	Tajikistan

Guatemala	Tanzania
Guinea Conakry	Thailand
Honduras	Togo
Indonesia	Tonga
Ivory Coast	Tunisia
Jordan	Uganda
Kazakhstan	Ukraine
Kenya	Vietnam
Kyrgyzstan	Yemen
Madagascar	Yemen
Malawi	Zambia

Nel corso dell'anno l'elenco dei Paesi potrà essere integrato senza che ciò comporti aggravii di spesa per l'Amministrazione.

Le prestazioni dovranno, inoltre, essere garantite, alle medesime condizioni economiche, al personale di questo Centro di Eccellenza impiegato in attività di servizio per conto dell'Amministrazione.

ARTICOLO 6 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà affidato alla Ditta, in possesso di tutti i requisiti richiesti, secondo il criterio del “**prezzo più basso**”, ai sensi dell'art. 95, co. 2, lett. b), del. D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., inteso come maggior sconto unico percentuale applicato sui seguenti prezzi dei soli “*diritti di agenzia*”:

- a) per biglietteria aerea internazionale: € 5,00;
- b) per biglietteria aerea nazionale: € 2,50;

ARTICOLO 7 – BIGLIETTERIA FERROVIARIA E BIGLIETTERIA NAVALE

La partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio di biglietteria aerea (internazionale e nazionale) obbliga la Ditta a garantire il servizio di biglietteria ferroviaria e navale per il quale, tuttavia, non potranno essere applicati “*diritti d'agenzia*” anche in ragione dell'esiguità delle esigenze di questo Centro di Eccellenza.

ARTICOLO 8 - VALIDITÀ DELL'OBBLIGAZIONE

L'obbligazione per il servizio di biglietteria aerea internazionale e nazionale avrà durata annuale, decorrente dalla data di stipula.

ARTICOLO 9 - SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni, i termini e le modalità di cui all'articolo 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 10 - INADEMPIENZE DELLA DITTA – RECLAMI SUI SERVIZI IN GENERALE

L'obbligazione sarà revocata per gravi irregolarità o ripetuti inadempimenti della Ditta accertati da questo Centro.

Nel caso in cui la Ditta venga meno agli impegni indicati nell'obbligazione commerciale per il mancato adempimento degli obblighi inerenti al servizio affidato e non giustifichi in maniera esaustiva le mancanze contestate, l'Amministrazione potrà comminarle le penalità previste dall'articolo successivo.

ARTICOLO 11 - PENALITÀ

La violazione da parte della Ditta, dei dipendenti o di persone che la coadiuvano di una qualunque obbligazione contenuta nel presente capitolato Tecnico-Amministrativo, nella lettera di invito e nella

stipulanda obbligazione commerciale, regolarmente comunicata per iscritto dal Servizio Amministrativo e derivante da colpa o dolo darà luogo all'applicazione a carico dell'aggiudicatario di una penale secondo le indicazioni sotto meglio specificate, a seconda della gravità della violazione, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. L'importo delle penali potrà essere automaticamente trattenuto sul deposito cauzionale definitivo, fatta salva, comunque, la possibilità di revocare la commessa con incameramento della cauzione per i casi di reiterate o più gravi inadempienze, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione. La quota trattenuta sul deposito cauzionale precedentemente versato dovrà essere reintegrata dall'aggiudicatario entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuto prelievo.

In caso di ritardo rispetto ai termini previsti dalla stipulanda obbligazione commerciale relativamente ai servizi offerti, saranno applicate le disposizioni degli artt. 124, 125, 126 e 127 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

Qualora nell'esecuzione dei servizi offerti si verificassero inadempienze, la Ditta ne riceverà contestazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata cui dovrà rispondere entro 15 giorni. Per le inadempienze di cui sopra, oltre alla ritenuta per le eventuali prestazioni non eseguite, la Ditta sarà assoggettata all'applicazione di penalità che, a seconda della gravità della inadempienza, potranno variare da un minimo del 2% ad un massimo del 10% dell'importo del singolo acquisto al netto di I.V.A., in applicazione dell'art. 125 del citato Decreto. Tutto ciò senza pregiudizio del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse incontrare per sopperire alle deficienze constatate.

In aggiunta saranno applicate le seguenti specifiche penalità:

- € 50,00 in caso di mancata reperibilità telefonica;
- € 50,00 in caso di errata o tardiva emissione del biglietto;
- € 50,00 per mancata applicazione della migliore tariffa sul biglietto emesso.

La Ditta non potrà addurre, a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione della commessa, la momentanea deficienza del personale.

L'Amministrazione provvederà a far eseguire la commessa non eseguita nel modo che riterrà più opportuno, a rischio e spese della Ditta stessa.

Le penalità di cui sopra, saranno determinate, con giudizio insindacabile, da una Commissione, composta da almeno 3 (tre) membri, appositamente nominata presso questo Centro di Eccellenza per le Stability Police Units. In deroga a quanto stabilito dai predetti Capitolati, l'eventuale domanda di disapplicazione delle penalità nelle quali la ditta fosse incorsa dovrà essere presentata, "pena la decadenza", entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della raccomandata (o della PEC) con la quale sarà stata comunicata l'applicazione della penale medesima.

Detta domanda, in bollo, corredata dagli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, dovrà essere indirizzata a questo Centro per la disapplicazione delle penalità, ovvero per il mantenimento delle medesime da applicare con apposito procedimento, ex Legge n. 241/1990. La Ditta è tenuta a comunicare, a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, ogni fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere agli obblighi negoziali, entro il termine di tre giorni precedenti al loro verificarsi. Tale comunicazione non costituisce, però, per la Ditta, diritto all'accoglimento della domanda di condono. Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a fondamento della propria domanda di condono delle penalità applicate ove non sia stato partecipato nei modi e tempi precedentemente descritti.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla stipulanda obbligazione commerciale, rimane salva la facoltà dell'A.M. di avvalersi degli artt. 124 e 127 del D.P.R. 236/2012 che prevede l'esecuzione in danno per la parte della commessa non eseguita dalla Ditta nei termini previsti dall'atto negoziale.

In caso di inadempimento della Ditta anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipulanda obbligazione commerciale, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 20 (venti) giorni, che sarà assegnato dal CoESPU, beneficiario della commessa, la relativa obbligazione commerciale sarà considerata risolta di diritto e ritenuta la cauzione definitiva se non ancora restituita, e/o applicata una penale equivalente, nonché si potrà procedere nei confronti dell'esecutore della commessa per il risarcimento del danno.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI FISCALI

La Ditta è tenuta a rispettare tutti gli obblighi previsti dalle norme fiscali e contabili in vigore connessi con l'esercizio delle attività affidate, tenendo salva l'Amministrazione e il Centro da qualsiasi forma di rivalsa di terzi.

ARTICOLO 13 - TUTELA DEI LAVORATORI

La Ditta deve applicare ai propri dipendenti impiegati nello svolgimento del servizio affidato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro vigente per la categoria e per la località ove si svolge l'attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile alla provincia ove si svolge il servizio.

La Ditta si obbliga ad ottemperare, verso i propri dipendenti impiegati nel servizio, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché di disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

ARTICOLO 14 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

La Ditta assume su di sé ogni responsabilità per infortuni o danni arrecati all'Amministrazione, ai Comandi o a terzi in dipendenza di mancanze o di trascuratezze nell'esecuzione degli obblighi assunti con l'obbligazione commerciale.

Per quanto riguarda gli eventuali danni causati agli utenti finali dell'Amministrazione ed imputabili alla Ditta, i relativi risarcimenti saranno regolamentati dalle direttive comunitarie e dalle leggi italiane in materia.

È quindi a carico della Ditta il risarcimento delle eventuali spese di giudizio sostenute dall'Amministrazione e degli eventuali danni da questa subiti in relazione alle due fattispecie sopra indicate.

ARTICOLO 15 - REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi s'intendono fissi e invariabili. Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1469 del Codice Civile, l'obbligazione è aleatoria per volontà delle parti le quali rinunciano all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

ARTICOLO 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato Tecnico-Amministrativo, la Ditta emetterà fatture posticipate, che dovranno essere:

- **intestate** al CoESPU, Via Giacomo Medici n. 87 – C.A.P. 36100 – Vicenza (C.F. 95082790247);

Le fatture, che ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del D.M. 3 aprile 2013, n. 55 dovranno essere emesse in **formato elettronico** e trasmesse a questo Servizio Amministrativo al CUU **5DYI6**, con le modalità specificate nei citati provvedimenti normativi (*Sistema di Interscambio SdI* - <http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-1.htm>) solo a conclusione del servizio (al termine, cioè, del viaggio di rientro dei frequentatori), dovranno indicare l'esatta denominazione del Corso al quale si riferiscono e riportare gli importi dovuti, distinguendo tra quelli dovuti a fronte di emissione dei titoli di viaggio e quelli dovuti a titolo di diritti di agenzia; alle fatture, inoltre, dovranno essere allegati gli elenchi del personale a favore del quale sono stati emessi i titoli di viaggio con la specifica delle relative tratte. Il Dipartimento Studi e Ricerche del CoESPU provvederà ad accertare la regolarità e la correttezza di tali dati ai fini del successivo pagamento da parte dell'Amministrazione.

La fattura elettronica dovrà recare il CIG, le coordinate bancarie del conto corrente dedicato dedicato per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3, L. 136/2010, l'importo totale del documento, specificando la quota imponibile e l'IVA, applicando il codice "S" per lo "split payment".

Il pagamento sarà quindi effettuato nei termini di legge decorrenti dalla data di arrivo della fattura, detratte le eventuali penalità di cui la Ditta si sia resa passibile, limitatamente all'importo imponibile, in conformità a quanto previsto dal richiamato "split payment" (ex art. 1, co. 629, Legge 23.12.2014, nr. 190, c.d. "Legge di Stabilità 2015", introduzione della scissione del pagamento IVA a carico della P.A.), previa verifica di regolare esecuzione e previa acquisizione telematica della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva, attestante il regolare versamento dei contributi, premi e accessori, con data non anteriore a 4 mesi.

Qualora per le prestazioni rese a favore di personale di questo Centro impiegato in attività di servizio per conto dell'Amministrazione siano emesse bolle, in luogo delle fatture, le stesse dovranno riportare gli importi dovuti, distinguendo tra quelli dovuti a fronte di emissione dei titoli di viaggio e quelli dovuti a titolo di diritti di agenzia.

L'Amministrazione non liquiderà, in nessun caso, diritti di agenzia i cui importi non compaiano in alcuna fattura o bolla.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180", il pagamento sarà effettuato dall'Amministrazione a favore della Ditta nel termine di 30 giorni dalla dichiarazione di buona esecuzione del servizio da parte dell'Amministrazione, che sarà apposta solo una volta conclusi i viaggi per i quali sono stati acquistati i titoli, a mezzo di bonifico postale a favore del conto corrente indicato nella fattura.

Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se "ope legis" o per fatto previsto negli atti legali della Ditta e pubblicate nei modi di legge, la Ditta s'impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione. In difetto di tale comunicazione l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti. Sui pagamenti scaturenti dall'obbligazione commerciale non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi alcuna cessione, se non vi aderisca l'Amministrazione. Conseguentemente le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative alle somme dovute dall'Amministrazione, nei casi in cui sono ammessi dalla legge, dovranno essere notificati all'Amministrazione per il preventivo assenso.

Ai sensi della Legge n. 2/2009 e ss.mm.ii., l'Amministrazione provvederà alla richiesta per via telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva al fine di verificare la regolarità contributiva della Ditta. In caso di accertata irregolarità, la Ditta sarà chiamata a sanare la propria posizione nei confronti dell'Ente previdenziale nel termine di 5 (cinque) giorni. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione provvederà a versare quanto dovuto a titolo di corrispettivo per le prestazioni ricevute direttamente a favore dell'istituto creditore.

ARTICOLO 17 - SPESE INERENTI ALL'OBBLIGAZIONE

Gli oneri di bollo dell'obbligazione commerciale e di eventuale registrazione "in caso d'uso" sono a totale carico della Ditta.

ARTICOLO 18 - DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi dell'obbligazione commerciale la Ditta dovrà eleggere il domicilio presso il quale riceverà la corrispondenza, indicando espressamente un recapito telefonico dedicato per il servizio di assistenza telefonica 24/24, 7/7, un indirizzo mail e un indirizzo PEC.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio e senza ricorso ad atti giudiziali, risolvere di diritto il rapporto commerciale, con conseguente rivalsa sulle spettanze, cauzione ed eventuale richiesta di risarcimento danni, senza che la Ditta possa pretendere indennizzi di sorta, nei seguenti casi:

- grave inadempienza contrattuale o frequenti mancanze della Ditta nell'esecuzione del servizio (art. 1662 c.c.);

- qualora emergano, a seguito di verifiche d'ufficio, documenti mendaci presentati dalla Ditta in sede di gara o di sottoscrizione dell'obbligazione commerciale;
- a seguito di frequenti inosservanze alle regole, agli obblighi e agli adempimenti stabiliti nell'obbligazione commerciale e nel presente Capitolato Tecnico-Amministrativo, oggetto di contestazione scritta da parte dell'Amministrazione;
- sospensione o ingiustificata mancata esecuzione del servizio o parte di esso per un periodo superiore a 5 giorni continuativi;
- cessione dell'obbligazione o subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria o a seguito di atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta;
- morte di uno dei soci, ove la Ditta sia costituita in Società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di Società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci (art. 1674 c.c.);
- violazione degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, assicurativi e retributivi a favore del personale dipendente della medesima Ditta;
- violazioni ripetute delle norme di sicurezza e prevenzione;
- grave violazione delle leggi o delle clausole contrattuali;
- inadempienza, dolo o colpa grave (art. 1453 c.c.); in tali ipotesi la Ditta potrà essere esclusa dalle gare future, a norma dell'art. 68 del R.C.G.S.;
- impossibilità sopravvenuta totale o parziale (artt. 1463 e 1464 c.c.) e nei casi di trasferimento o di soppressione dell'Ente militare. Tale comunicazione dovrà essere fornita alla Ditta almeno trenta giorni solari prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi impreveduti o determinati da causa di forza maggiore;
- omessa esibizione di documentazione legittimamente richiesta dall'Amministrazione per gli accertamenti di competenza ovvero legittimamente richiesta da altre pubbliche amministrazioni;
- accertata mancanza di riservatezza;
- mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto di integrità sottoscritto ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- per ogni altro caso previsto, per la specifica materia, dal Codice Civile.

L'Amministrazione potrà, inoltre, risolvere il rapporto commerciale allorché le transazioni finanziarie ad essa connesse siano state eseguite senza avvalersi di banche o Poste italiane ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 2010.

L'Amministrazione potrà, infine, procedere alla rescissione immediata dell'obbligazione commerciale in caso di attivazione di convenzioni Consip e/o sottoscrizione di un contratto per il medesimo servizio da parte della stazione appaltante qualificata dell'Arma dei Carabinieri (Centro Unico Contrattuale dell'Arma dei Carabinieri).

Il rapporto contrattuale s'intende risolto con il semplice invio da parte dell'Amministrazione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione dell'obbligazione sarà disposta con decreto emanato dalla stessa Autorità che ha approvato l'obbligazione e con essa sorgerà in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno alla Ditta.

L'affidamento a terzi sarà notificato alla Ditta a mezzo raccomandata A.R. e conterrà l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e dei relativi importi.

Alla Ditta inadempiente saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dall'obbligazione risolta. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale - nel caso di minore spesa, nulla compete - e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni della Ditta.

In caso di risoluzione dell'obbligazione la Ditta non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo ad alcun risarcimento danni.

ARTICOLO 20 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Qualsiasi notizia, documento e informazione, concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione e l'attività dell'Arma, di cui venisse a conoscenza la Ditta contraente o il suo personale, in relazione al servizio assicurato e alle attività connesse, dovrà essere trattato come materiale riservato; non potrà, pertanto, essere divulgato in alcun modo ed in qualsiasi forma ed in ogni caso non potrà essere utilizzato a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

La Ditta è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza. In caso di violazione, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il rapporto commerciale, fermo restando l'obbligo della Ditta di risarcire tutti gli eventuali danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Gli obblighi di riservatezza non riguardano le notizie o informazioni che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già state portate a conoscenza della Ditta contraente da terzi a valido titolo. E' in ogni caso esclusa la duplicazione, riproduzione o asportazione di documentazione dell'Arma, anche qualora contenga notizie già di pubblico dominio. Tali obblighi sussisteranno per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto tra la Ditta e l'Amministrazione.

ARTICOLO 21 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali acquisiti dall'Amministrazione saranno trattati, nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità, riservatezza e tutela dei diritti, per fini istituzionali dell'Amministrazione.

ARTICOLO 22 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie concernenti l'esecuzione del discendente contratto, ove non sia possibile un bonario componimento, saranno decise dalla commissione costituita ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 236/2012, ai fini dell'art. 240, co. 5, del D.P.R. 90/2010. Il Foro competente è individuato in quello di Bolzano.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Ten. Col. amm. Daniele Mignini)